

[Mostra rif. normativi](#)

Legislatura 17^a - 7^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 69 del 12/02/2014

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-
LEGGE)

N. 1254

G/1254/1/7

[BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#)

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in maniera di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede all'articolo 9 una serie di provvedimenti relativi al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, al comma 23 una speciale disciplina che concerne il comparto scuola volta a bloccare nello specifico il sistema degli scatti stipendiali del personale per gli anni 2010-2011-2012;

la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, estende al personale della Scuola il blocco degli scatti stipendiali anche per l'anno 2013;

considerato che:

il personale scolastico, com'è ampiamente noto, usufruisce di precisi scatti stipendiali cadenzati negli anni dal momento che, in tale settore della Pubblica Amministrazione, non sono previsti incrementi economici legati a un percorso di avanzamento di carriera;

il meccanismo degli scatti stipendiali si basa su un sistema di valorizzazione del personale legato alla semplice anzianità di servizio;

considerato altresì che:

in applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 citato, e successive modificazioni, il personale scolastico ha subito e continuerà a subire un impoverimento progressivo, causato non solo dal blocco degli scatti stipendiali ma anche dal mancato rinnovo contrattuale fermo ormai a far tempo dal 2009;

rilevato inoltre che:

la retribuzione degli insegnanti italiani è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi europei e si caratterizza non solo per l'esiguità ma anche per la mancanza d'incrementi nonché per il raggiungimento del massimo salariale solo dopo il 35^o anno di attività;

il comparto Scuola assiste ormai da decenni a insistenti tagli che ne hanno minato le fondamenta stesse, mettendone a repentaglio il buon funzionamento e in conseguenza dei quali si è delegato di fatto alla buona volontà e all'intraprendenza di tutto il personale che ha svolto la propria attività con senso del dovere e di responsabilità;

impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, per porre fine al blocco degli scatti stipendiali, unica possibilità per il personale di incrementare la propria retribuzione;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, diverse da quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in modo da favorire il rilancio di un settore strategico per il Paese com'è quello della conoscenza.

G/1254/2/7

PEZZOPANE, MANASSERO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola);

premessi che:

in sede di esame del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante interventi urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il Governo accolse l'ordine del giorno G15.105 (testo 2) che impegnava lo stesso «a valutare l'opportunità di introdurre la previsione dell'esplicita applicazione nel comparto scuola dell'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995, garantendo così il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003»;

come già evidenziato nel citato ordine del giorno, i Direttori dei servizi generali ed amministrativi del comparto scuola, già responsabili amministrativi, sono stati inquadrati nel nuovo profilo a far data dal 10 settembre 2000, ai sensi dell'articolo 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del 26 maggio 1999;

agli stessi, a livello retributivo, è stato applicato il meccanismo della temporizzazione ai sensi dell'articolo 8 del CCNL del 15 marzo 2001, il che ha comportato una forte decurtazione dell'anzianità di servizio;

L'Amministrazione avrebbe dovuto applicare il disposto dell'articolo 66, comma 6, del CCNL 1995, ai sensi del quale «restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399»;

la disposizione ex citato articolo 66 espressamente richiama l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988, ed è stata da ultimo confermata dall'articolo 142 del CCNL del 24 luglio 2003, secondo il quale «continua a trovare applicazione nel comparto scuola l'articolo 66, commi 6 e 7, del Contratto collettivo nazionale del lavoro del 4 agosto 1995»;

il Ministro della pubblica istruzione con circolare del 19 marzo 2007 ha esplicitamente disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio e quindi l'applicazione del citato articolo 66 in favore dei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati a partire dal 1^o settembre 2003;

il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio è avvenuto solo per una parte del citato personale;

tutto questo considerato, non può sostenersi che l'articolo 8 del CCNL del 2001 abbia abrogato la disposizione di cui all'articolo 66, comma 6, del CCNL del 1995, proprio in quanto il contratto 2003, escludendo dal novero delle norme da disapplicarsi l'articolo 66, comma 6, induce a ritenere che tale articolo sia allo stato ancora vigente, altrimenti il CCNL avrebbe dovuto reintrodurre la norma e non limitarsi ad affermare la sua salvaguardia;

impegna il Governo:

a rendere una quantificazione precisa del personale in questione cui è stata riconosciuta l'intera anzianità di servizio;

a dare seguito all'impegno preso con l'accoglimento dell'ordine del giorno G15.105 (testo 2) al fine di garantire il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio anche a quei Direttori dei servizi generali ed amministrativi inquadrati prima del 2003, a tutt'oggi esclusi da detto riconoscimento.

G/1254/3/7

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premessi che:

con nota del 27 dicembre 2013 il MEF annunciava un prelievo dagli stipendi del personale della scuola fino a 150 euro a seguito del blocco delle retribuzioni determinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013;

in data 9 dicembre 2013 il MEF informava il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti e che a seguito di ciò il MIUR avrebbe dovuto adottare i provvedimenti del caso. Tuttavia, in mancanza dell'adozione degli stessi, il MEF chiedeva ai docenti degli istituti italiani di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014;

in data successiva il Presidente del Consiglio chiariva che i docenti non avrebbero dovuto restituire gli scatti stipendiali percepiti nel 2013 come prevedeva la nota del Ministero delle finanze diramata il 27 dicembre 2013, in esecuzione di un decreto approvato nell'ottobre 2013;

da ultimo, con l'approvazione del decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri definiva la questione in oggetto garantendo il mantenimento degli aumenti stipendiali ricevuti nel 2013 e, al contempo, la conservazione del nuovo livello retributivo;

considerato che:

da tali fatti emerge, a ragione, un sistema farraginoso caratterizzato da un *modus operandi* patologico, idoneo a trasmettere ischemie al sistema scolastico, più volte denunciate ma non ancora concretamente risolte;

considerato inoltre che:

coloro che intendevano presentare a partire da gennaio 2014 la domanda di pensionamento, avendo maturato lo scatto nel 2013, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione dovrebbero aspettare un ulteriore anno;

la nota del 27 dicembre del MEF, infatti, aveva quale risultato la retrocessione nella posizione stipendiale di coloro che hanno avuto lo scatto da settembre 2013, causando un danno a quei pensionandi che avevano programmato il pensionamento da settembre 2014 a seguito della maturazione dello scatto, dovendo, in tal modo, posticipare di un anno al fine di poterlo vantare sulla pensione e sulla liquidazione;

impegna il Governo:

a non adottare ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore, per il personale scolastico che ne abbia già acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica riconosciuta nel medesimo anno, per coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

Art. 1.

Art. 1

1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico)

1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.3

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i

provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1^o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Consequentemente:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* del presente articolo.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1^o gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Consequentemente:

a) *al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole:* «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quater*.»;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.6

CONTE, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 2,482 milioni a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.7

[CONTE](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 1,654 milioni per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.8

[CONTE](#), [PAGANO](#), [TORRISI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 2014-2015.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.9

[CENTINAIO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle posizioni economiche orizzontali acquisite ed erogate al personale ATA con decorrenza dal 1° settembre 2011 non si applica l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.10

[ANITORI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.11

[MONTEVECCHI](#), [BOCCHINO](#), [BIGNAMI](#), [SERRA](#)

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «e resta acquisita all'erario», con le seguenti: «per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della Missione 1. Istruzione scolastica».

1.12

CENTINAIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"45. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell'assistente amministrativo incaricato, cui si aggiungono le posizioni economiche orizzontali eventualmente acquisite"».

1.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA

Al comma 4 sostituire le parole: «non trova applicazione per l'anno 2014», con le seguenti: «non trova applicazione per gli anni 2013-2014».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA."

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.14

TOCCI, DI GIORGI, IDEM

Al comma 4, sopprimere le parole: «, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali,».

1.15

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva

1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.16

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per il trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletata dal personale ATA di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da versare al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per le funzioni aggiuntive del personale ATA, nonché dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017».

1.17

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al personale ATA a tempo indeterminato che svolga, a seguito della selezione e della specifica formazione, le funzioni e le attività aggiuntive previste dalle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sono riconosciute le indennità di cui all'articolo 50, comma 1, del citato CCNL».

1.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 l'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici, relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.24

TOCCI, DI GIORGI, IDEM

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

1.20

ANITORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il triennio 2011-2013 si riconferma la validità delle classi stipendiali attribuite al personale ATA, in particolare della prima e seconda posizione economica di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ottenute attraverso una prova concorsuale, in deroga al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1.21

SUSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo al riordino degli Istituti tecnici, sono integrati, nel primo biennio degli indirizzi del settore Tecnologico, di ore di compresenza delle discipline di indirizzo: n. 2 ore in Scienze integrate (Fisica), n. 2 ore in Scienze integrate (Chimica), n. 2 ore in Tecnologie e tecniche di rappresentanza grafica. A tal fine è autorizzata la spesa di 16.020 milioni di euro nell'anno 2014 e 48.060 milioni di euro nell'anno 2015».

1.22

SCAVONE, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO, SCOMA, MANDELLI, TORRISI, BIANCONI, GUALDANI, BILARDI, PAGANO, CONTE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 – 4 serie speciale – del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per ordine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento del quale è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute. Con il medesimo decreto sono disciplinati altresì i contenuti delle

prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.23

[DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal citato comma 2-bis».

1.25

[DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali dell'area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell'intesa medesima. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013».

1.26

[DI GIORGI](#), [IDEM](#), [TOCCI](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-08, 2008-09 e 2009-10 sono quelli pattuiti con il contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli

anni scolastici 2010-11 e 2011-12 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall'Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l'anno scolastico 2010-11. La copertura dei relativi oneri è assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell'area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento».

1.0.1

RUTA

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aggiornamento delle graduatorie permanenti)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, è aggiunto il seguente periodo: "I docenti che, pur in possesso dell'abilitazione, non hanno provveduto, per motivate ragioni, a far domanda per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti nel biennio 2007-2009, trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi della legge n. 296 del 2006, recepita nel decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e relativo decreto del Direttore generale del 27 marzo 2007, sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie permanenti ad esaurimento e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi ed ai titoli posseduti"».

1.0.2

RUTA

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Efficacia delle idoneità)

1. La scadenza dei termini di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, per la efficacia delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed espletate secondo le modalità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, ove anteriore, è prorogata fino al 30 giugno 2014. Entro il medesimo termine, le università sono autorizzate a nominare nel ruolo dei professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i docenti che hanno conseguito la idoneità nelle procedure di valutazione comparativa di cui sopra, a condizione che le stesse provvedano con le risorse finanziarie già esistenti nel proprio bilancio a legislazione vigente alla copertura del differenziale della spesa annua, calcolata sulla media dei prossimi dieci anni. Resta ferma l'inapplicabilità alle predette nomine in ruolo dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

1.0.3

PEZZOPANE

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Graduatorie regionali per dirigenti scolastici)

1. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi ultimi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.4

MARGIOTTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuova graduatoria provinciale)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è costituita una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50% delle assunzioni in ruolo previste dalla normativa che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente. Entro il 31 maggio 2014 si provvede con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'inserimento nella suddetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, in modo da consentire una priorità agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali».

1.0.5

MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis,

(Posizioni economiche personale ATA)

1. Non sono soggette a recupero le somme già corrisposte al personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola per le posizioni economiche orizzontali attribuite per gli anni 2011 e 2012 in virtù della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Alle conseguenti minori entrate per lo Stato, pari ad euro 17 milioni per l'esercizio finanziario 2014, si dà copertura mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».